



REGOLAMENTO

concernente

la formazione delle persone impiegate nel settore dello stato civile (Regolamento sulla formazione ASUSC)

del 19 febbraio 2009

Visto l'articolo 3 capoverso 1 lettera c degli statuti dell'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile (ASUSC), l'organo responsabile secondo l'articolo 1 emana il seguente regolamento:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

- 1 L'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile (ASUSC) è l'organo responsabile per la formazione di tutte le persone impiegate nel settore dello stato civile.
- 2 Essa è competente per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

- 1 Questo regolamento regola la formazione di base e la post formazione, nella misura in cui le stesse non sono assunte dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile (CAS) o da altre organizzazioni dei Cantoni.
- 2 L'offerta di formazione si orienta alle esigenze richieste per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti conformemente all'articolo 48 capoverso 3 CC ed alle necessità delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile che, conformemente all'articolo 45 capoverso 2 cifra 5 CC, possono approfittare di queste prestazioni di servizio.

Art. 3 Obiettivo

- 1 L'offerta di formazione rappresenta un contributo alle pretese del legislatore per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti di stato civile stabiliti dal diritto federale.
- 2 L'obiettivo è inoltre quello di avere una pratica ed un'applicazione della legge uniformi in tutti i Cantoni e in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
- 3 La formazione non esonera le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile dai loro obblighi conformemente all'articolo 45 capoverso 2 CC. Essa non considera peraltro alcun compito complementare degli uffici dello stato civile che si basa esclusivamente sul diritto cantonale, se lo stesso non è regolato a livello intercantonale.

Art. 4 Organi

- 1 Gli organi seguenti sono competenti per determinare l'offerta di formazione e per lo svolgimento dell'esame professionale federale per le/gli ufficiali dello stato civile:
 - a) Commissione di formazione ASUSC
 - b) Commissione d'esame ASUSC
- 2 Le due Commissioni assicurano il reciproco scambio delle informazioni.
- 3 I compiti della Commissione d'esame e lo svolgimento dell'esame sono regolati da un regolamento separato.

Art. 5 Svolgimento dell'istruzione

- 1 L'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile (ASUSC) può affidare l'organizzazione e lo svolgimento della formazione ad un'organizzazione di formazione idonea.
- 2 I compiti e le competenze tra l'organo responsabile e l'organizzazione di formazione incaricata sono da regolare con un accordo.
- 3 I Cantoni sono liberi di organizzare loro stessi la formazione. Gli articoli 3, 10,11,12 e 13 del presente regolamento sono in particolare determinanti per assicurare una formazione completa.

2 ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Composizione della Commissione di formazione

- 1 La Commissione di formazione è composta da 5 a 7 membri con diritto di voto, i quali esercitano, di regola e quale attività principale, una funzione nell'ambito dello stato civile svizzero. Il rapporto dei membri che sono attivi presso un ufficio dello stato civile o presso un'autorità di vigilanza deve essere equilibrato.
- 2 Un/una rappresentante dell'organizzazione delegata della formazione è eletto/a in aggiunta come membro della Commissione di formazione con diritto di voto.
- 3 I membri sono eletti dal Comitato dell'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile su proposta della Commissione di formazione ASUSC per un mandato di 4 anni. Una rielezione è possibile.
- 4 La Commissione di formazione si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare validamente alla presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, è il/la presidente a decidere.
- 5 Essa può impiegare esperti che non fanno parte della Commissione.
- 6 Per trattare quesiti particolari si possono istituire delle Commissioni.
- 7 Sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) presidenza e relazioni con altre organizzazioni;
 - b) collegamento con il Comitato dell'ASUSC;
 - c) materiale d'insegnamento;
 - d) formazione della parte svizzera di lingua francese;
 - e) formazione della parte svizzera di lingua italiana;
 - f) formazione della parte svizzera di lingua tedesca;

Un membro può assumere più competenze.

Art. 7 Compiti della Commissione di formazione

La Commissione di formazione:

- a) determina i programmi d'insegnamento;
- b) assicura la qualità del materiale d'insegnamento e della formazione tecnica;
- c) decide per le ammissioni alla formazione e per eventuali esclusioni;
- d) fissa la tassa dei corsi in accordo con l'organizzazione di formazione delegata;
- e) recluta gli insegnanti e li impiega;
- f) tratta le domande e prende posizione sui ricorsi;
- g) si occupa della contabilità;
- h) si occupa della corrispondenza;
- i) fa periodicamente rapporto al Comitato dell'ASUSC sulla sua attività.

Art. 8 Compiti dell'organizzazione di formazione delegata

- 1 L'organizzazione di formazione delegata, in accordo con la Commissione di formazione, designa il segretariato dei corsi come pure le direttrici e i direttori dei corsi.
- 2 L'organizzazione di formazione:
 - a) è la sede della Commissione di formazione;
 - b) organizza la formazione di base e la post formazione;
 - c) stabilisce l'orario nell'ambito del programma d'insegnamento;
 - d) assume gli insegnanti per conto della Commissione di formazione;
 - e) cura i contatti con le partecipanti e i partecipanti ai corsi come pure con gli insegnanti;
 - f) è responsabile della contabilità;
 - g) rilascia la conferma dei corsi;
 - h) decide sulle domande che non sono assegnate ad altri organi.

Art. 9 Segreto professionale

Tutti gli organi di formazione sottostanno all'obbligo del segreto professionale prima, durante e dopo la loro attività.

3 FORMAZIONE DI BASE E POST FORMAZIONE

Art. 10 Settori di formazione

- 1 La Commissione di formazione fissa, in accordo con l'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile, l'offerta di formazione. Essa si articola nei seguenti settori:
 - a) formazione di base
 - b) preparazione all'esame professionale federale
 - c) post formazione
- 2 I programmi d'insegnamento si orientano alle esigenze della pratica per l'adempimento dei compiti e si basano sulle materie di studio e gli obiettivi della formazione contenuti nell'allegato alle istruzioni relative al regolamento d'esame professionale per ufficiali di stato civile.

Art. 11 Formazione di base

Quale formazione di base nell'ambito dello stato civile è offerto un corso di base con certificato.

Art. 12 Preparazione all'esame professionale federale

Le persone che vogliono sostenere l'esame professionale federale per ufficiali dello stato civile sono preparati a questo esame con una formazione pratica e professionale conformemente alle esigenze.

Art. 13 Post formazione

Corsi di post formazione sono effettuati in funzione delle necessità.

4 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 Pubblicazione

- 1 I corsi sono pubblicati.
- 2 La pubblicazione informa su:
 - a) le materie e il piano delle lezioni;
 - b) le materie di studio e gli obiettivi della formazione;
 - c) la durata dei corsi;
 - d) il luogo della formazione;
 - e) le condizioni per la partecipazione;
 - f) il termine d'iscrizione;
 - g) i costi dei corsi.

Art. 15 Iscrizione

- 1 Con l'iscrizione è da comprovare che le condizioni di ammissione citate nella pubblicazione sono adempiute.
- 2 L'iscrizione effettuata entro i termini previsti non dà automaticamente diritto di partecipare ai corsi.
La Commissione di formazione decide a tale riguardo in maniera definitiva.

Art. 16 Esclusione

- 1 E' escluso dai corsi colui che:
 - a) non paga la tassa per i corsi entro il termine stabilito;
 - b) disturba ripetutamente lo svolgimento dei corsi;
 - c) è stato ammesso ai corsi sulla base di certificati falsi.
- 2 La Commissione di formazione, su domanda dell'organizzazione di formazione, decide in modo definitivo riguardo all'esclusione.

5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

Tutti i regolamenti in vigore inerenti la formazione nell'ambito dello stato civile svizzero sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2009.

Liestal / Chur, 19 febbraio 2009

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE

LA PRESIDENTE:

Beatrice Rancetti

IL SEGRETARIO:

Gian Carlo Pescio